



FISCO&amp;DIRITTI

## Successioni e liberalità

# Testamento e donazioni con i limiti posti dalla quota di legittima

## L'azione di riduzione consente la tutela dei diritti lesi

## IL QUESITO



**Ho 29 anni e faccio parte di una famiglia composta da quattro persone: mio padre, mia madre e mio fratello di 16 anni. Sto per sposarmi e mio padre intende, per l'occasione, donarmi un appartamento dove stabilire la residenza della mia nuova famiglia. Lavoro in banca e un collega mi ha detto che la donazione è sconsigliabile perché può comportare in futuro molti problemi. È davvero un errore procedere, in un caso come il mio, con una donazione? Mio padre ha replicato dicendo che, quando mio fratello sarà maggiorenne, effettuerà a suo favore una donazione di pari valore, in modo che i due figli siano trattati allo stesso modo. È una strategia corretta?**

L.L. - COSENZA

di Angelo Busani

Il Codice civile riserva necessariamente (e cioè senza possibilità di eccezioni) a determinati, strettissimi congiunti, detti "legittimari" o "eredi necessari" (si tratta del coniuge o del partecipante a un'unione civile, dei discendenti e, in mancanza di discendenti, degli ascendenti), una rilevante quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare, né con donazioni, né con la redazione di un testamento, nel quale i congiunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura diseredati.

Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che, con donazioni o disposizioni testamentarie, il de cuius possa preferire chiunque, attentando alle aspettative dei suoi congiunti più stretti. Nell'effettuare donazioni, e nel redigere il proprio testamento, il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio (chiamata "quota disponibile", in contrapposizione a quella destinata necessa-

riamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata "quota riservata" o "legittima"): insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, seppure assai compressa.

Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi o inefficaci: questi atti restano pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario pretermesso (cioè dimenticato) o lesa o diseredato risulti vittorioso nel giudizio promosso sperando la cosiddetta "azione di riduzione" delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota a lui spettante.

## I legittimari

Come detto, gli eredi necessari spesso sono individuati anche con il termine di "legittimari"; a tal fine occorre prestare molta attenzione, in quanto i legittimari non vanno confusi con gli eredi "legittimi", e cioè coloro che succedono al defunto qualora questi non lasci un testamento (e che si chiamano eredi "legittimi" perché sono individuati dalla legge, in assenza di una indicazione testamentaria del de cuius).

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono, come già accennato: il coniuge (cui è parificato il partecipante a una unione civile), i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti.

La legge riserva al coniuge (o al partecipante a una unione civile) la metà del patrimonio del de cuius, se non vi è concorso con i figli. La quota riservata al coniuge (o al partecipante a una unione civile) si riduce infatti in caso di concorso con i figli precisamente:

- a un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio;
- a un quarto nel caso di concorso con più figli.

Nel caso di concorso con ascendenti, la quota del coniuge (o del partecipante a una unione civile) rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario.

Al coniuge (o al partecipante a una unione civile) superstite, anche se concorre con altri chiamati, sono poi sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

A favore dei figli, se non vi è concorso con il coniuge (o il partecipante a una unione civile), è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di

uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali. Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli. Essi hanno diritto ad un terzo del patrimonio ereditario. Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, la quota che complessivamente è loro riservata si ripartisce secondo il seguente criterio: per una metà succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se, infine, gli ascendenti non sono di egual grado, l'eredità è devoluta a quello di grado più vicino al defunto, senza distinzione di linea.

## L'azione di riduzione

Come sopra anticipato, può dunque accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari). In questo caso, sia il testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci. Tuttavia, il legittimario, dimenticato nel testamento o lesa nella sua quota di legittima per effetto di donazioni o di disposizioni testamentarie, può (dopo la morte del de cuius) agire in giudizio con la cosiddetta "azione di riduzione" delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledano la sua quota di legittima, per ottenere la quota di legittima spettantegli. Va sottolineato che i soggetti legittimati a proporre l'azione di riduzione non possono rinunciare al diritto di proporla, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Possono solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta, quando il donante sia già deceduto.

L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall'apertura della successione (la successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata fino al decimo anno successivo alla morte del donante.

L'esito vittorioso dell'azione di riduzione provoca anzitutto la riduzione delle disposizioni testamentarie (in modo proporzionale, salvo diversa volontà del testatore); successivamente, si riducono le donazioni, partendo dall'ultima in ordine di tempo e via via risalendo a quelle precedenti. La legge presume infatti che siano lesive della legittima le donazioni di data più recente.

## Punto per punto

## LA QUOTA DISPONIBILE



Chi effettua donazioni o compila un testamento deve considerare che, a favore del coniuge superstite, è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge (in tal caso la "disponibile" ammonta alla metà del patrimonio ereditario); al coniuge spettano, inoltre, l'abitazione della casa di residenza familiare e l'uso dei mobili. Se però chi muore lascia, oltre al coniuge,

## I LEGITTIMARI



I legittimari (e cioè coloro cui spetta il diritto alla quota di legittima, che è irrinunciabile durante la vita del de cuius) non sono solo il coniuge superstite e i discendenti. Infatti, se un soggetto muore senza lasciare discendenti, la qualità di legittimari è assunta dagli ascendenti del de cuius (ad esempio, i suoi genitori, se ancora viventi). Nel disporre per donazione o nel redigere un

## LE UNIONI CIVILI



Con la nuova legge sulle unioni civili e sulle convivenze registrate cambia radicalmente il panorama della successione ereditaria tradizionalmente delineato nel Codice civile. La nuova normativa è impostata sul principio che il partecipante di una unione civile (necessariamente composta da persone del medesimo sesso) è del tutto equiparato al coniuge di un matrimonio "ordinario"; mentre il partecipante di una convivenza

## LA DONAZIONE



In caso di donazione in denaro concessa dai genitori al proprio figlio per l'acquisto di un immobile, evidenziata nel rogito notarile, non è dovuta l'imposta di donazione, in ragione dell'applicabilità dell'articolo 1, comma 4-bis del Dlgs n. 346/90, ai sensi del quale «ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione,

## LA VERIFICA FISCALE



L'acquisto di beni immobili da parte di una persona fisica può innescare l'avvio di una verifica da parte dell'agenzia delle Entrate, finalizzata all'accertamento redditometrico, qualora l'esborso finanziario indicato nel rogito notarile sia superiore di almeno il 20% rispetto al reddito esposto dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui è avvenuto l'acquisto.

## LA TRACCIABILITÀ



Laddove il contribuente verificato abbia fatto sostenuto l'esborso finanziario per l'acquisto dell'immobile a seguito della elargizione di denaro da parte dei propri familiari, può, in sede di contraddittorio preventivo, addurre tale circostanza all'Agenzia, al fine dunque di giustificare l'incongruenza rilevata tra reddito dichiarato e investimento effettuato. Tuttavia, ai fini

## LA CASSAZIONE



Secondo la Corte di cassazione, in caso di accertamento redditometrico, non è sufficiente invocare la prassi familiare delle liberalità da parte dei genitori nei confronti dei figli, essendo invece necessaria una idonea prova contraria. In particolare, le elargizioni e le donazioni effettuate dai genitori ai figli non possono mai costituire un dato di esperienza comune, che esoneri dall'onere probatorio il